Prot. 46780

STUDIO LEGALE ASSOCIATO
F. ZARDO e G. ZARDO
Via C. Mirabello, 17 - 00195 ROMA
Tel. 06.3729108 - Fax 06.372955

ORIGINALE

32486/15

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA

SEZIONE 2

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace Dott. Aurelio Napolitano ha pronunciato la seguente

SENTENZA N._____
R.A.C. N. 151166/2010
REP. N._____

IN DECISIONE IL

DEPOSITATA IL

PUBBLICATA IL

S E N T E N Z A

Nella causa iscritta al N .151166/2010 R.A.C. promossa da

F[redacted] G[redacted] rappresentato e difeso dall'Avv. P[redacted] A[redacted] con procura a margine dell'atto di citazione;

A T TORE

CONTRO

U.[redacted] A[redacted] s[redacted] rappresentata e difesa dall'Avv. Zardo Fulvio e dall'Avv. Zardo Giobbe Mara con procura a margine dell'atto di costituzione;

D[redacted] M[redacted] P[redacted]

CONVENUTO CONTUMACE

T[redacted] R[redacted]

CONVENUTO CONTUMACE

OGGETTO: RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRO STRADALE

OGGETTO: RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRO STRADALE

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato , F[redacted] G[redacted] conveniva in giudizio dinanzi all'intestato Giudice, all'udienza del 19/10/2012 la U[redacted] A[redacted] s[redacted] in persona del l.rp.p.t., la sig.tra D[redacted] M[redacted] P[redacted] e il sig. T[redacted] R[redacted] per sentirli condannare, al pagamento , in suo favore, della somma di € 15.400,00 a titolo di ristoro del danno fisico e materiale subito a seguito di sinistro stradale occorso in Roma in data 24.07.2007 il tutto nei limiti di competenza del Giudice adito oltre l'eventuale risarcimento

per lite temeraria ex art.96 cpc da quantificarsi separatamente, con interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro, nonché al pagamento delle spese, competenze ed onorari del giudizio con distrazione.

Esponeva in narrativa l'istante che in data 24/07/2014 mentre a bordo del suo motociclo SH 50 telaio [redacted] percorreva via E[redacted] S[redacted] in Roma veniva urtato dall'autovettura Renault Twingo targata [redacted] di proprietà della sig.ra D[redacted] M[redacted] P[redacted] e condotta per l'occasione dal sig. T[redacted] R[redacted] che uscendo da un parcheggio ometteva di dare la precedenza. In seguito all'urto ilo motociclo subiva danni quantificati in € 400,00 mentre l'l'attore subiva danni fisici quantificati in ITA gg 25 per € 1.050,00,ITP al 50% gg 50 per € 1.050,00; danno biologico per lesioni permanenti nella misura del 6& per € 9.150,00; danno morale per € 3.750,00. Nonostante i solleciti effettuati la U[redacted] A[redacted] s[redacted] non ha risarcito i danni. Nonostante la messa in mora e l'effettuazione della perizia sul veicolo danneggiato nessun risarcimento era avvenuto per cui la citazione che ci occupa.

Si costituiva in giudizio la U[redacted] A[redacted] s[redacted] con comparsa di costituzione e risposta eccependo in via pregiudiziale la mancanza di integrità del contraddittorio non essendo stato citato il responsabile civile considerato che l'attore chiede la condanna dei convenuti D[redacted] M[redacted] P[redacted] e T[redacted] R[redacted] Contestava la dinamica del sinistro per come esposto in citazione nonché il,luogo dove avveniva in quanto l'attore aveva indicato in precedenza un luogo diverso. Sul luogo del sinistro non era intervenuta alcuna Autorità e nessun intervento era stato azionato dal 118 sul luogo di V[redacted] d[redacted] P[redacted] S[redacted], luogo precedentemente indicato dall'attore. Per ben due anni. L'attore non ha provato il danno al motociclo, la quantificazione è avvenuta su preventivo di riparazione che si contesta in toto. L'attore non ha provato il nesso causale tra le lesioni lamentate ed il sinistro che ci occupa, contestava la richiesta di interessi e rivalutazione monetaria. Concludeva chiedendo l'integrazione del contraddittorio nei confronti di D[redacted] M[redacted] P[redacted] e T[redacted] R[redacted]. Chiedeva rigettare la domanda dell'attore perché infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, anche generali,competenze ed onorari oltre c.a e iva.

La causa veniva istruita in prima udienza in data 31/01/2011, il procuratore dell'attore considerato che risultava smarrito il fascicolo d'ufficio chiedeva rinvio. Il procuratore della U[redacted] si associava alla richiesta. All'udienza del 10/07/2014 veniva trattenuta in decisione e con ordinanza del 23.08.2014 rimessa sul ruolo . All'udienza del 29/10/2014 il procuratore della convenuta compagnia assicuratrice precisava che l'attore è decaduto ex art.208 cpc , Al termine il Giudice trattiene la causa in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda non merita accoglimento.

Dalla istruttoria della causa, dalla documentazione in atti prodotta dalle parti costituite, da quanto in narrativa esposto, non si è raggiunto la prova che il sinistro si sia effettivamente verificato né vi è prova dei danni. Chi intende far valere un proprio diritto deve fornire le prove e da parte dell'attore ciò non è avvenuto.

La domanda va pertanto rigettata con condanna in favore della convenuta U[redacted] delle spese di lite in € 1.200,00 complessive oltre iva e cpa come per legge

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Roma sezione 2 Dott. Aurelio Napolitano definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da F[redacted] G[redacted] contro U[redacted] A[redacted] D[redacted] M[redacted] P[redacted] T[redacted] R[redacted]
Così provvede :

Rigetta la domanda attrice per come in narrativa e la condanna al pagamento in favore della convenuta U[redacted] delle spese di lite in € 1.200,00 complessive oltre iva e cpa come per legge

Roma , li 29.10.2014

Il Giudice di Pace
Dott. Aurelio Napolitano

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma, li 3.8.15
IL CANCELLIERE
Alessandra Miseria